



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3261 del 1999, proposto da: Marzoli Mauro, Adamo Luigi, Chiavelli Grazia, Di Mico Antonella, Urbini Bruno, Sibia Vincenzo, Moretti Paola, Mancini Carla, Ciuffa Maria Cristina, Colangelo Cinzia, Ruffo Cristina, Forte Carmela, Moroni Franco, Varini Alessandro, Pesce Fabio, Caggiano Riccardo, Cristilli Attilio, Riccozzi Rosella, Caimmi Luciano, Talamo Valeria, Raffaeli Marco, Serini Maurizio, Tomasello Paola, Salvatori Giuliana Filomena, Galiotto Maurizio, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Di Bacco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito, 23 Sc. B Int. 8;

contro

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dei provvedimenti, comunicati con note della Direzione Centrale Amministrativa dirette alla Direzione Centrale AA.GG. e del Personale del 19.1.1999 e del 15.12.1998, di recupero delle somme erogate ai ricorrenti per lo svolgimento di mansioni superiori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che i ricorrenti, tutti dipendenti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, hanno impugnato i provvedimenti con i quali è stato disposto il recupero delle indennità erogate ex art. 115 della legge n. 312/80 in ragione dello svolgimento delle mansioni superiori svolte, assumendone l'illegittimità per violazione dell'art. 115 citato, violazione del principio di buona fede a causa del tempo trascorso, carenza di motivazione, prescrizione della pretesa azionata;

Considerato che il recupero è stato disposto limitatamente alle somme erogate con riferimento anche ai giorni di assenza;

Ritenuto che la questione di diritto che costituisce il punto centrale della odierna controversia ha trovato definizione nel parere dell'Adunanza della Commissione speciale del pubblico impiego in data 22 aprile 2002 che ha ritenuto che l'art. 115 della legge n. 312 del 1980 debba essere correttamente interpretato in coerenza con la disciplina generale della retribuzione delle mansioni superiori nel pubblico impiego, nel senso che le stesse vanno retribuite per il periodo di «effettiva prestazione», comprensivo dei giorni di assenza per riposo settimanale e festività, mentre non vanno retribuite per i periodi in cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori è assente per congedo ordinario o straordinario; mentre nel primo caso, infatti, si tratta di dovuti momenti di compensazione dell'attività lavorativa con il riposo, con carattere di generalità, nel secondo si tratta invece di vicende del rapporto che ineriscono al singolo lavoratore e che comportano, di norma, l'assegnazione delle superiori

mansioni ad altro dipendente, con correlata assegnazione delle connesse responsabilità a quest'ultimo (cfr. anche Cons. Stato IV, 3.4.2006 n. 1693);

Considerato che da tali condivisibili conclusioni non vi è ragione di discostarsi in questa sede, ritenendo quindi il Collegio la spettanza del trattamento nei soli giorni di assenza per riposo settimanale e festività e non anche, quindi, per i giorni di congedo ordinario;

Ritenuto di conseguenza che ben poteva l'Amministrazione procedere al disposto recupero, purché nei limiti di quanto sopra esposto, restando cioè intangibili le somme erogate in relazione alle assenze per riposi settimanali e festività (da quanto prodotto dall'Amministrazione resistente sembra che il recupero abbia riguardato soltanto le assenze per congedo ordinario, mentre i ricorrenti si sono limitati a lamentare genericamente l'illegittimità del recupero senza fornire principio di prova in ordine a recupero di somme erogate per giorni di assenza per riposo settimanale e festività);

Ritenuto, quanto al termine di prescrizione, che è nella specie configurabile un indebito oggettivo ex art. 2033 C.C., derivante dal pagamento di somme in eccedenza al dovuto e che in tali ipotesi è applicabile la ordinaria prescrizione decennale (cfr. fra le tante, Cons. Stato, VI Sez., 14 ottobre 2004, n. 6654, 26 giugno 2003, n. 3837, 27 novembre 2002, n. 6500, 9 settembre 2002, n. 4571; V Sez., 24 marzo 1997, n. 287; C.G.A.R.S. 15 gennaio 2002, n. 26; I Sez., par., 11 giugno 2003, n. 1844/2003);

Considerato che tutti i provvedimenti di recupero risultano essere stati adottati entro tale termine a decorrere dalla data di erogazione delle somme;

Ritenuto ancora che il recupero delle somme è stato disposto in maniera rateizzata, così da non incidere in maniera eccessiva sulle esigenze di vita dei dipendenti, cosicché la buona fede dei ricorrenti appare essere stata adeguatamente apprezzata;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso va rigettato perché infondato e che le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della natura e dell'oggetto della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 3261/99, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l'intervento dei

Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO